SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1054 e 623-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE RUFFINO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria (n. 1054)

approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1977 (V. *Stampati nn.* **520**, **761** *e* **1774**)

d'iniziativa dei deputati VALENSISE e TRIPODI (520); FRASCA (761); NAPOLI, QUATTRONE, PUCCI, MISASI, RENDE, TASSONE, MANTELLA e NUCCI (1774)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 dicembre 1977

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle manifestazioni mafiose e criminali in Calabria (n. 623)

d'iniziativa dei senatori MURMURA, ROMEI e SENESE Antonino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1977

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — La 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità, in sede legislativa, il disegno di legge « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria » (n. 1054).

Esso viene esaminato assieme al disegno di legge n. 623 d'iniziativa dei senatori Murmura, Romei e Senese Antonino, il cui contenuto è connesso al primo.

Il fenomeno della criminalità organizzata da tempo ha sviluppato in Calabria una attività eccezionale, di fronte alla quale non è possibile restare inerti. Pur senza voler fare dell'allarmismo ingiustificato, va considerato che in questa Regione il numero degli omicidi, delle lesioni volontarie, delle rapine e delle altre manifestazioni criminali è andato crescendo, con una progressione che ha riguardato anche un delitto oggi tristemente comune: il sequestro di persona.

Questa situazione da sola, tuttavia, potrebbe non giustificare un interessamento del Parlamento in una forma così complessa ed autorevole, come quella cui si dà vita con l'istituzione di una Commissione d'inchiesta. Esiste però una situazione di fondo, tale da giustificare ampiamente un simile interessamento del Senato e della Camera dei deputati, perchè la criminalità che le autorità devono fronteggiare si è andata ramificando ed estendendo, seguendo quelle regole dell'omertà e del silenzio che sono tristemente note da molti anni in gran parte del Sud. Questo modo di porsi al di fuori della legge si articola in cosche, grandi e piccole che sono delle vere e proprie agguerrite formazioni che si spartiscono il territorio e, spesso, entrano in conflitto violento tra loro per il possesso di una più ampia fetta del mercato criminale.

La testimonianza di questa realtà ha una controprova: il fatto che sono aumentate enormemente in Calabria le denunzie presentate contro ignoti (superano le 21.000 unità). La cifra, fornita dal procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro, da sola basta a far capire l'entità del fenomeno e la difficoltà in cui si devono svolgere le indagini della magistratura.

Siamo perciò di fronte ad una situazione ricalcata sul modello di quella che chiede lo spunto per la creazione della Commissione d'inchiesta sulla mafia in Sicilia, che in molti anni ha raccolto una grande quantità di dati e documenti. In questo caso, oltre che tener presente le particolari differenze proprie del fenomeno calabrese, è necessario impostare l'attività della futura Commissione su di una linea di maggiore snellezza, per svolgere i lavori rapidamente.

* * *

Per agire efficacemente, è necessario approfondire la natura e l'entità del fenomeno. Fino a che punto la mafia di campagna ha lasciato il passo a quella cittadina? Quali sono i rapporti di forza realmente esistenti? I legami e le coperture fino dove giungono, e in concreto, come si presentano? Ecco alcune delle tante domande a cui, riteniamo, solo il lavoro serrato di una Commissione parlamentare può rispondere. Soprattutto, l'opera dei parlamentari può essere utile per mettere la realtà dei fatti in connessione con le condizioni socio-economiche di base, perchè non venga chiarito solo astrattamente il rapporto tra sacche di miseria e sottosviluppo e crescita delle cosche mafiose. La penetrazione nelle Regioni settentrionali, dove pure esistono diverse condizioni e la popolazione del luogo ha una differente storia sociale, deve far riflettere, poichè indica che non è possibile compiere delle equazioni troppo semplicistiche. D'altronde, è innegabile l'esistenza di condizioni di degradazione economica e culturale che alimentano continuamente i fenomeni mafiosi. È bene perciò

analizzare i termini del problema compiutamente, con l'ampiezza di poteri che una Commissione parlamentare ha, per indicare delle soluzioni realistiche. Queste non possono costituire un obiettivo remoto, ma vanno previste in un tempo ragionevolmente breve. Ecco perchè nel disegno di legge in questione è prevista una durata della Commissione di dodici mesi. La Commissione non rappresenterà perciò un comodo alibi per nessuno. Non si potrà « non fare » in attesa dei lunghi tempi parlamentari, ma al contrario in pochi mesi verranno vagliate circostanze e fatti, condizione indispensabile per poi stroncare in modo efficace il fenomeno mafioso calabrese.

In questa opera un compito di rilievo spetta — e non potrebbe essere altrimenti — alle forze politiche e sociali locali. Già la Calabria ha ospitato un ampio convegno su questo tema così urgente e grave. La Commissione quindi agirà in contatto — come è esplicitamente previsto — con gli organismi elettivi regionali calabresi, perchè è giusto che il fenomeno sia esaminato anche attraverso il contributo della classe politica locale, direttamente informata sulla situazione e che potrà essa stessa suggerire dei rimedi.

Quest'ultimo punto, attinente ai rimedi ed alle indicazioni necessarie per rimuovere le cause della depressione socio-economica calabrese, per prevenire le manifestazioni delittuose e per reprimerle quando si manifestino, rappresenta l'obiettivo della Commissione. Ambedue questi aspetti dell'analisi della Commissione hanno infatti come sbocco quello di dare delle indicazioni pratiche e realistiche.

Per agire compiutamente, la Commisione si avvarrà degli stessi poteri di indagine che la legge affida all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione.

In conclusione, il concetto tradizionale di mafia, dai contorni sfuggenti ed oscuri, è andato cambiando col passare dei decenni. Di ciò dobbiamo tenere conto in modo adeguato. Questo cambiamento, infatti, attiene non solo ai modi di essere « mafiosi », che hanno fatto segnare un passaggio dal vecchio codice d'onore ad una organizzazione più sinistramente efficiente, ma anche ai luoghi d'attività, che dalla Sicilia sono stati esteri altrove. E in Calabria la virulenza del fenomeno mafioso è tale da consigliare di non indugiare ancora, ma di operare con rapidità per conoscere, predisporre gli strumenti e agire, con determinazione, in difesa dei cittadini e dello Stato.

Nell'esame del disegno di legge, alcuni colleghi hanno rilevato la inopportunità di dare una struttura bicamerale alla Commissione, che comporta, tra l'altro, una minore snellezza operativa.

Lo stesso relatore aveva fatto presente alcune osservazioni critiche sul contenuto del disegno di legge, comparandolo con quello d'iniziativa del senatore Murmura ed altri, che si presenta più organico e chiaro.

La Commissione, peraltro, ha ritenuto di superare queste obiezioni e di procedere, con sollecitudine, all'accoglimento del disegno di legge nel testo votato dalla Camera dei deputati, raccomandandone, nel proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 623, la rapida approvazione da parte del Senato.

RUFFINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE n. 1054

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

La Commissione dovrà esaminare il fenomeno della criminalità mafiosa nel contesto socio-economico della Regione, la sua incidenza sulla attività economica pubblica e privata, gli eventuali suoi collegamenti con i pubblici poteri e le istituzioni che operano nella economia e nel credito e verificare, in riferimento al suddetto fenomeno, la funzionalità degli organi giudiziari, tributari e di polizia.

Art. 3.

La Commissione dovrà, entro dodici mesi dal suo insediamento, presentare una relazione al Parlamento e proporre misure organiche e coordinate necessarie per rimuovere le cause del fenomeno, per prevenire e reprimere le manifestazioni della criminalità mafiosa e per rendere più efficienti e funzionanti i poteri pubblici, in particolare quelli preposti alla prevenzione e repressione del reato.

Art. 4.

La Commissione è costituita da 15 deputati e 15 senatori, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
della Repubblica, designati da tutti i Gruppi parlamentari. Il Presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, dai Presidenti delle due Camere, nella persona di un parlamentare non compreso tra i componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.	
Art. 5.	Art. 5.
La Commissione potrà avvalersi della collaborazione della regione Calabria, degli altri enti locali e di tutti gli organi ed uffici dell'Amministrazione dello Stato.	*Identico.*
Art. 6.	Art. 6.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.	*Identico.*
Art. 7.	Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE n. 623

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MURMURA ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle manifestazioni mafiose e criminali in Calabria

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della mafia e della criminalità calabresi.

La Commissione è costituita da dodici senatori ed altrettanti deputati, nominati, in proporzione dei vari gruppi parlamentari, dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, i quali, nella ipotesi di dimissioni o di cessazione dal mandato, provvederanno alle relative sostituzioni.

Nella prima riunione i componenti della Commissione provvederanno ad eleggere il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 2.

La predetta Commissione dovrà, entro dieci mesi dal suo insediamento, provvedere, una volta esaminata la genesi, le caratteristiche, i collegamenti delle manifestazioni mafiose e criminali in Calabria, a proporre le misure ritenute necessarie per prevenirne le cause e reprimerne le manifestazioni.

Nel contempo, la Commissione potrà indicare gli interventi pubblici coordinati ed organici, tali da consentire il superamento della presente situazione di depressione socio-economica della Calabria, all'uopo servendosi anche degli organismi elettivi regionali.

Art. 3.

La Commissione parlamentare, istituita a norma della presente legge, è investita degli stessi poteri di indagine della autorità giudiziaria.

Art. 4.

Le conclusioni dei lavori della Commissione dovranno essere presentate al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati entro il predetto termine di dieci mesi e rese integralmente pubbliche.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 6.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di tutti gli organi ed uffici delle amministrazioni centrali, degli enti parastatali, della regione Calabria e dei suoi organi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.